

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 14 dicembre 2022

Oggetto: Procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale Conai (CAC) sui vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio. Delibera Cda Conai del 24 novembre 2022.

Si premette che l'*art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 in vigore*, definisce imballaggio: *“il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*.

L'*Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 in vigore*, tra gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi della definizione di imballaggio o non imballaggio, specifica che:

- sono imballaggi: *“i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”*;
- non sono imballaggi: *“i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”*.

Tali definizioni normative hanno generato nel tempo una notevole distanza di posizioni tra il CONAI e gli operatori del settore (produttori e utilizzatori di vasi in plastica e alcune associazioni di riferimento) rispetto all'interpretazione della stessa normativa con particolare riferimento alla natura di imballaggio dei vasi per fiori/piante.

Pertanto, si rende noto che, dopo gli opportuni approfondimenti tecnici con gli operatori del settore, finalizzati ad individuare una pratica soluzione operativa nell'ambito del vigente quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione del CONAI, anche in considerazione della sentenza del Tribunale di Roma nr. 8638/2022, ha deliberato quanto segue.

A. Sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi¹ - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.). Gli stessi vasi sono:

a.1 soggetti all'applicazione del CAC se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l'utente finale, fatta eccezione per il caso *sub a.2*. In questi casi il CAC si applica secondo le regole ordinarie della “prima cessione” e, quindi,

¹ Precisazione valida anche per le altre casistiche.

dall'ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all'utente finale);

a.2 non soggetti all'applicazione del CAC qualora siano impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice del vaso vuoto dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante e al Conai per conoscenza) una specifica attestazione, utilizzando la modulistica che il Conai si riserva di mettere a disposizione con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della presente procedura. Pertanto, il fornitore non applicherà il CAC in fattura al cliente, citando la specifica attestazione.

B. Non sono considerati imballaggi, con conseguente esclusione dal CAC, i vasi in plastica per fiori/piante:

b.1 con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) oltre 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.);

b.2 con spessore parete fino a 0,8 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere "merci".

Per consentire alle aziende di organizzarsi anche dal punto di vista amministrativo, è stata prevista la decorrenza per l'applicazione e la dichiarazione del CAC a partire dal 1° luglio 2023 (con 6 mesi di tolleranza durante i quali non saranno previste sanzioni per eventuali errori da rettificare, fermo restando il CAC dovuto).

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha anche stabilito di riconoscere validi i comportamenti delle aziende a tutto il 30 giugno 2023; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC sui vasi in plastica rientranti nelle casistiche di cui sopra.

È previsto un monitoraggio dei flussi da parte del CONAI entro fine 2023, che comprenda anche il circuito B2b in modo da verificare che non vi siano sostanziali fuoriuscite di vasi (una volta divenuti rifiuti) da tale circuito verso la raccolta urbana e rivalutare/aggiornare, se del caso, la procedura di cui sopra.

CONAI si riserva di rendere disponibile con congruo anticipo un sintetico manuale operativo con tutta la modulistica e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC da parte delle imprese a vario titolo interessate dalla presente (produttori di vasi, importatori ed esportatori di vasi pieni e/o vuoti, utilizzatori di vasi in ambito B2b, ecc.).

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, è possibile contattare il numero verde **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale
